

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1987)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1975**

Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali

ONOREVOLI SENATORI. — La corresponsione di premi diretti ad incoraggiare l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, così come nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo della guardia di finanza, fu stabilita con disposizioni risalenti a periodi ormai remoti.

In particolare, le fonti normative sono le seguenti:

per l'Arma dei carabinieri: il decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6. ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 431;

per il Corpo della guardia di finanza: il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 231 ed il decreto-legge 4 dicembre 1944, n. 400;

per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: il rispettivo Regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

per il Corpo degli agenti di custodia: il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1537;

per il Corpo forestale dello Stato: il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e la legge 4 maggio 1951, n. 538.

Le misure dei premi di cui trattasi — che vanno da un minimo di lire 3.000 ad un massimo di lire 6.000 — non sono più, come è di tutta evidenza, rispondenti ai tempi. Di qui la necessità di elevare gli importi dei medesimi, rivalutandoli alla stregua dei mu-

tati valori monetari e dando al contempo una disciplina unitaria al settore.

A tal uopo è stato predisposto il presente disegno di legge (due articoli) con cui si stabilisce che ai sottufficiali ed ai militari di truppa arruolati nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo forestale dello Stato, che contraggono la ferma di 3 anni, spetta, all'atto della nomina, un premio di lire 250.000.

Ai medesimi viene corrisposto, all'atto del conseguimento della prima rafferma, un premio di lire 350.000 ed al conseguimento della seconda rafferma un premio di lire 250.000.

L'onere finanziario derivante dal provvedimento in parola — i cui benefici decorrono dal 1° gennaio 1975 — comporta una spesa annua complessiva di lire 6.000.000.000.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa arruolati nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo forestale dello Stato che contraggono la ferma di anni 3, è corrisposto, all'atto della nomina, un premio di lire 250.000.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi menzionati al comma precedente, è corrisposto, all'atto del conseguimento della prima rafferma, un premio di lire 350.000 ed al conseguimento della seconda rafferma un premio di lire 250.000.

La decorrenza dei benefici di cui ai commi precedenti è fissata al 1° gennaio 1975.

I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto di qualsiasi ritenuta.

## Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in complessive lire 6.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.